

Allegato "C" Racc. 23460
STATUTO
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
PUGLIA

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

L'Associazione denominata "**Associazione Regionale Allevatori Puglia**" (di seguito denominata anche "**l'Associazione**" o "**ARA**"), legalmente costituita in data 31/01/1971 e riconosciuta giuridicamente Ente Morale DPGR n. 2807 del 11/09/1985, è regolata dal presente Statuto ed ha sede in Putignano (BA).

Art. 2 - FINALITÀ

L'Associazione non ha fine di lucro ed è socia dell'Associazione Italiana Allevatori (di seguito denominata anche "**A.I.A.**"), della quale accetta lo Statuto, nonché il Regolamento Associativo e le delibere assunte dagli Organi sociali in conformità dello Statuto stesso e della Legge.

Essa opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'A.I.A., in armonia con la programmazione agricola regionale.

L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio regionale.

Per casi eccezionali, su esplicita richiesta dell'Associazione Italiana Allevatori ed a carattere di temporaneità, l'Associazione potrà estendere la propria operatività su altri territori.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere costituiti uffici distaccati, e sedi operative dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione adotta il seguente marchio identificativo, di proprietà dell'Associazione Italiana Allevatori:



L'Associazione può costituire e/o partecipare a organizzazioni, associazioni, società o altri enti che abbiano finalità di sviluppare il settore zootecnico e salvaguardare la biodiversità, ovvero tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

Art. 3 - SCOPO

L'Associazione ha carattere tecnico-economico e si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, l'Associazione collabora con la Regione, tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate.

L'Associazione rappresenta, inoltre, nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, ai sensi del D.lgs. 11 maggio 2018 n. 52 e s.m.i., la categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può:

- 1) adempiere a compiti e funzioni che nell'ambito dello specifico settore possono essere demandati da Enti o Autorità Regionali. Può analogamente operare nei limiti dell'eventuale mandato conferito dall'A.I.A. e dalle Associazioni Nazionali Allevatoriali per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;
- 2) nell'ambito delle iniziative dell'A.I.A. e degli enti dalla stessa partecipati e, comunque, nell'ambito delle linee guida indicate dall'A.I.A. e dai predetti enti, promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed

economici, anche in collaborazione e d'intesa con organi pubblici ed istituti di sperimentazione e ricerca, con Università, costituendo anche appositi comitati e commissioni;

- 3) attuare iniziative di assistenza tecnica e consulenza aziendale;
- 4) organizzare e gestire laboratori di analisi e centri per l'elaborazione dei dati di programmi;
- 5) promuovere e gestire, anche per delega ed a nome degli associati, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici, allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento delle specie e razze (nonché centri di fecondazione animale);
- 6) organizzare congressi, convegni, mostre e rassegne, concorsi, mercati ed aste zootecniche;
- 7) promuovere d'intesa ed in collaborazione con Autorità, Istituti ed Enti sanitari competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffusive del bestiame e gestire, per conto delle Autorità regionali, interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite, nonché promuovere l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, del rischio di danni a terzi e di tutto quanto attiene alla attività dell'allevamento, compresa l'adozione di misura a tutela dei redditi delle imprese agricole associate;
- 8) assistere gli associati e provvedere, nell'interesse degli stessi, all'acquisto ed al collocamento, sia all'interno che all'estero, di animali da allevamento, materie prime, prodotti derivati e quanto altro necessario agli allevamenti;
- 9) favorire il collocamento degli animali di riproduzione e da reddito, dei prodotti e sottoprodotti da questi derivati; a tal scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento operanti nel territorio regionale;
- 10) promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell'Associazione;
- 11) assumere, le funzioni ad essa demandate dall'A.I.A. per le varie attività da quest'ultima organizzate nell'interesse della categoria;
- 12) svolgere attività di assistenza tecnica agli allevatori, nei comparti amministrativi, tecnici e gestionali di settore;
- 13) svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza ed alla tracciabilità dei prodotti di provenienza degli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi, nonché alla valorizzazione degli allevamenti sotto il profilo del benessere degli animali, della cura dell'ambiente e della sostenibilità in genere;
- 14) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia, anche nell'ambito del miglioramento genetico;
- 15) promuovere e partecipare a tutte le iniziative inerenti il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e della biodiversità animale;
- 16) rappresentare ed assistere gli associati nei confronti delle Regioni, di Organi pubblici e privati, di Enti ed Organizzazioni regionali, con i quali collabora;
- 16) adempiere, secondo le disposizioni impartite dalle Amministrazioni Pubbliche interessate, ai compiti ed alle funzioni che, nell'ambito dello specifico settore, possono venirle demandati da Enti o Autorità Regionali;
- 17) promuovere iniziative atte a migliorare la produzione foraggiera e l'alimentazione del bestiame nelle aziende.

Art. 4 - DEL REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità relative al funzionamento organizzativo e tecnico dell'Associazione e del rapporto con gli Associati, saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale.

TITOLO II: ASSOCIATI

Art. 5 - DEGLI ASSOCIATI

Sono associati:

- a) le imprese allevatorie, singole o associate, gli allevatori, singoli o associati che abbiano il pieno possesso del bestiame rapportato al minimo di tre capi grossi, calcolato secondo la seguente tabella equiparativa:

N.	TIPOLOGIA BESTIAME	RAPPORTO CAPO GROSSO
1	toro, bue, vacca, giovenca, cavallo, asino, mulo, bardotto, bufalo, bufala	1 capo grosso
2	torelli, manzette, vitelloni	1/2 di capo grosso
3	verri, scrofe	1/3 di capo grosso
4	puledri, vitelli, lattante	1/4 di capo grosso
5	suino grasso, suino magrone, pecore, capre, montoni, becchi, castrati	1/5 di capo grosso
6	agnelli, capretti, lattonzoli	1/10 di capo grosso
7	bassa corte – specie minori	1/50 di capo grosso

- b) le Organizzazioni di produttori Zootecnici riconosciute operanti nel territorio regionale;
- c) gli enti e gli organismi non aventi scopi di lucro e legalmente costituiti tra allevatori per specifici settori economici per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonché per altre specifiche attività e operanti nel territorio regionale.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di disporre il controllo sulla consistenza del bestiame dichiarato.

Art. 6 - MODALITA' DI ADESIONE

Gli allevatori che intendono far parte dell'Associazione devono fare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione dichiarando di accettare incondizionatamente, sottoscrivendoli, lo Statuto ed il Regolamento Associativo.

La domanda, sottoscritta dall'allevatore o per gli enti, gli organismi e le organizzazioni, dal legale rappresentante è corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto in vigore, nonché dalla relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa e finanziaria, nonché, per le organizzazioni, dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, la ragione sociale, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico dello stesso, ovvero la quantità globale di prodotto rappresentato.

Non possono essere soci gli allevatori che alla data della richiesta di ammissione risultano morosi relativamente a rapporti con l'Associazione o che hanno in essere contenziosi con la stessa Associazione.

Sull'ammissione degli Associati delibera il Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile.

In caso di rigetto, che dovrà essere motivato, l'interessato può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, presentare reclamo all'Assemblea dell'Associazione, che si pronuncerà inappellabilmente in occasione della prima adunanza utile.

Art. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE e CONTRIBUTI

Ogni associato deve versare:

- a) una quota di adesione una tantum dell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) una quota associativa annuale, in misura fissa, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) una quota associativa annuale, dell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in rapporto al bestiame od agli interessi rappresentati;
- d) eventuali contributi ordinari e/o straordinari, relativi ad iniziative di carattere ordinario e/o speciale, approvate dal Consiglio Direttivo.

Le quote ed i contributi associativi di cui sopra sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivalutabili o ripetibili.

Il versamento di detti contributi e quote non genera diritti di partecipazione, è a fondo perduto e non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Art. 8 - DIRITTI SOCIALI

La partecipazione alle Assemblee Separate Territoriali ed all'Assemblea Generale dell'Associazione e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento di tutte quote e contributi di cui all'articolo 7.

Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

Art. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO

L'adesione all'Associazione comporta, per gli Associati, i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, del Regolamento Associativo e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per gli Associati;
- b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
- c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
- d) la comunicazione di eventuali riduzioni della consistenza del patrimonio zootecnico al di sotto del limite di cui all'art. 5, da effettuarsi entro il mese di febbraio di ogni anno.

Art. 10 - PERDITA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- a) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno sei mesi, tramite lettera raccomandata o PEC, all'Associazione;
- c) per esclusione, dovuta a prolungata violazione degli obblighi contributivi;
- d) per esclusione, deliberata dall'Assemblea dell'Associazione, ai sensi dell'art. 24 del codice civile.

La perdita di qualsiasi requisito richiesto per l'ammissione viene accertata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della delibera di esclusione.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data della lettera di diffida, inviata all'associato moroso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione di cui alla lett. c) nei riguardi dell'Associato che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto; il termine di trenta giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno o dalla mail di ricevuta della PEC. L'esclusione ha effetto dalla data della delibera.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in cui scade il termine di preavviso dello stesso.

L'Associato che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può richiedere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - SEZIONI

Art. 11 - DELLE SEZIONI DI SPECIE, RAZZA E SETTORI DI ATTIVITÀ

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza di bestiame, per specifici settori di attività o per territorio, il cui funzionamento è demandato ad apposito regolamento. Dette Sezioni possono essere costituite dai delegati delle Sottosezioni di cui al successivo comma ovvero – per le specie e razze di bestiame e per i settori di attività la cui scarsa concentrazione a livello territoriale impedisca la costituzione di una Sottosezione – dagli Associati interessati operanti in tutto il territorio regionale.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Sezioni Territoriali (in breve anche "S.T.") provinciali o interprovinciali, costituite dagli associati.

Le S.T. rappresentano un luogo di confronto tra gli associati di una determinata area territoriale, dando impulso e proposte agli Organi Sociali dell'Associazione.

Con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, possono essere istituite Sottosezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello provinciale o interprovinciale.

Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione, con compiti consultivi e promozionali.

Le Sezioni e le Sottosezioni non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 12 - DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo o Comitato Direttivo;
- c) La Giunta Esecutiva, se nominata;
- d) Il Presidente;
- e) L'Organo di Controllo;
- f) L'Organismo di Vigilanza;
- g) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea Generale degli Associati è composta dai delegati delle Assemblee Separate Territoriali.

Ogni delegato o componente dell'Assemblea Generale ha diritto ad un voto. Ogni componente dell'Assemblea Generale non può avere più di una delega.

L'Assemblea Generale deve essere convocata presso la sede legale, o in altra località del territorio nazionale stabilita dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta dell'Organo di Controllo o su richiesta motivata degli associati rappresentanti almeno un decimo del numero totale degli stessi.

La convocazione è inviata dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vice-Presidente, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo pec o altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, indirizzata ai componenti dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza in prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, persone di particolare competenza.

Art. 14 - ASSEMBLEA GENERALE: *QUORUM* COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'Assemblea.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea convocata per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le modifiche statutarie sono assunte previo il parere favorevole del Comitato Direttivo dell'Associazione Italiana Allevatori.

Per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e per la designazione del liquidatore, ovvero del collegio dei liquidatori e dei loro poteri, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti dei delegati.

Il sistema di votazione, anche per le votazioni riguardanti la nomina delle cariche, è stabilito dall'Assemblea, la quale può demandare la scelta al suo Presidente.

Si applica sempre il voto palese qualora le Assemblee separate territoriali abbiano attribuito ai delegati dalle stesse nominati specifico mandato di voto in ordine agli argomenti all'ordine del giorno di tale Assemblea Generale.

Delle adunanze è redatto su apposito registro il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, nel caso di assenza, dal Vice-Presidente più anziano di età tra quelli presenti.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dall'Assemblea.

Articolo 15 – ASSEMBLEA GENERALE: ATTRIBUZIONI

Spetta all'Assemblea Generale:

- a. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere i membri elettivi dell'Organo di Controllo;
- c. eleggere i componenti elettivi del Collegio dei Probiviri;
- d. approvare il Regolamento Associativo;
- e. approvare le relazioni del Consiglio Direttivo sull'attività sociale, nonché il bilancio consuntivo e quello preventivo; i bilanci consuntivi e preventivi saranno trasmessi annualmente all'A.I.A., entro 15 giorni dall'approvazione;
- f. determinare l'emolumento dell'Organo di Controllo;
- g. determinare l'eventuale rimborso delle spese ai componenti il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
- h. deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art.10;
- i. deliberare sulle modifiche al presente Statuto, previo parere favorevole del Comitato Direttivo di A.I.A..

Art. 16 - DELLE ASSEMBLEE SEPARATE TERRITORIALI

Le Assemblee Separate Territoriali sono costituite da tutti gli Associati, allevatori singoli o associati senza distinzione di razze e di bestiame allevato o di specializzazione produttiva, il cui nucleo principale dell'azienda ricada in prevalenza nel relativo territorio.

Possono partecipare all'Assemblea Separata Territoriale tutti gli associati regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento di tutte le quote e dei contributi di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Le Assemblee separate sono fissate nel numero di 5, una per ogni Provincia della Regione, con esclusione della BAT il cui territorio è ricompreso dalle Assemblee Separate Territoriali di Bari e di Foggia, secondo le linee di confine antecedenti l'istituzione di tale provincia.

Il numero totale dei Delegati delle Assemblee Separate Territoriali partecipanti all'Assemblea Generale sarà determinato con il rapporto di un delegato ogni 50 associati o frazione di essa.

Ogni Associato partecipante ha diritto ad un voto.

Può esercitare il diritto di voto solo chi è in regola con i pagamenti di tutte le quote e dei contributi previsti dall'art. 7 del presente Statuto.

Il numero di associati di riferimento è quello risultante dal libro soci aggiornato.

Le Assemblee Separate Territoriali sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La convocazione delle Assemblee Separate Territoriali è effettuata almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo pec o altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, indirizzata agli associati aventi sede nel relativo territorio. L'avviso di convocazione

deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le Assemblee Separate Territoriali si riuniscono preferibilmente nei territori di riferimento e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento del Consigliere, ciascuna Assemblea Separata Territoriale è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati, scelta preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ha funzione di Segretario dell'Assemblea Separata Territoriale il Direttore dell'Associazione, o persona da Egli designata.

L'Assemblea Separata Territoriale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

È ammessa la delega, ma ogni associato non può, nell'Assemblea Separata Territoriale, rappresentare per delega più di due Associati. La delega, per essere valida, deve risultare da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione dell'Assemblea Separata Territoriale e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea Separata Territoriale.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo, né ai dipendenti dell'Associazione.

Le Assemblee Separate Territoriali eleggono i delegati all'Assemblea Generale.

Le Assemblee Separate Territoriali possono deliberare di attribuire o meno ai delegati dalle stesse eletti specifico mandato di voto in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale.

I delegati durano in carica fino alla successiva riunione di Assemblea Separata di nomina dei delegati e possono essere rieletti. La carica di delegato non può superare il triennio.

Art. 17 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quindici componenti, eletti dall'Assemblea Generale tra i suoi membri.

La composizione delle liste, a garanzia della rappresentatività di tutte le aree territoriali, è determinata sulla base della proporzione tra numero di delegati da eleggere in ciascuna Assemblea Separata Territoriale, e numero complessivo dei delegati da eleggere in tutte le Assemblee Separate Territoriali. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il numero di Consiglieri riferiti ad una Assemblea Separata Territoriale non può eccedere il quaranta per cento del totale dei Consiglieri così come determinato dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. a) dello statuto.

Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ed a titolo consultivo, tutte le persone di particolare competenza che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Assume le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo il Direttore o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: QUORUM

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione od in altra località; è convocato anche quando ne faccia domanda scritta almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo raccomandata, PEC, telegramma, fax, o altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile, per tutti i partecipanti, intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo, in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente più anziano di età tra quelli presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo medesimo: i nuovi membri rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile.

La carica dei componenti del Consiglio Direttivo è onorifica, fatto salvo il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale, il quale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: ATTRIBUZIONI

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) nominare, nel suo seno, il Presidente e sino a due Vice-Presidenti;
- b) deliberare sull'ammissione degli Associati;
- c) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato di cui all'art. 10 dello Statuto;
- d) dare esecuzione al Regolamento Associativo;
- e) nominare nel suo seno due componenti della Giunta Esecutiva;
- f) adottare il Modello Organizzativo *ex d.lgs. 231/2001*;
- g) nominare l'Organismo di Vigilanza;
- h) deliberare sulla misura delle quote e dei contributi di cui all'art. 7 dello Statuto;
- i) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- j) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- k) deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle Sezioni e delle Sotto-Sezioni per specie, razza e specifici settori di attività;
- l) con l'ausilio degli uffici, predisporre il progetto di bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati e da comunicare all'Associazione Italiana Allevatori;
- m) fissare le date delle Assemblee Separate Territoriali - in occasione delle quali si deve procedere alla nomina dei delegati - e dell'Assemblea Generale, definendo i relativi ordini del giorno;
- n) nominare, ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto, il Direttore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Associativo di A.I.A.;
- o) deliberare eventuali azioni giudiziarie;
- p) gestire il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- q) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alla Giunta Esecutiva, al Presidente ed ai Vice-Presidenti parte dei propri poteri.

Art. 20 - DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva, qualora nominata sarà composta da:

- a) il Presidente dell'Associazione, che la presiede;

- b) i Vice-Presidenti dell'Associazione;
- c) due membri del Consiglio Direttivo eletti dal medesimo Organo, tra i propri componenti.

Sono attribuzioni della Giunta Esecutiva:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone alla prima adunanza;
- c) nominare commissioni di studio per particolari problemi;
- d) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso tutti gli enti partecipati dall'Associazione.

La Giunta Esecutiva assolve, inoltre, a tutti gli altri compiti ad essa demandati dal Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione di attribuzione dei poteri.

La convocazione della Giunta Esecutiva è fatta dal Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, di un giorno, a mezzo raccomandata, PEC, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni della Giunta Esecutiva possono essere tenute in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario sono assunte dal Direttore dell'Associazione, o da chi ne fa le veci.

I componenti della Giunta Esecutiva che non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta stessa, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da altri componenti nominati dal Consiglio Direttivo. I membri così nominati restano in carica fino a scadenza del mandato di quelli che hanno sostituito.

L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni della Giunta Esecutiva.

La carica dei componenti della Giunta Esecutiva è onorifica, fatto salvo il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 21 - DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente all'uopo delegato, o il più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un componente del Consiglio Direttivo espressamente delegato o da un procuratore specificamente indicato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, qualora nominata.

Art. 22 - DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Generale degli Associati, anche in forma monocratica. In caso di Organo monocratico, il soggetto è indicato dall'Associazione Italiana Allevatori. Nell'ipotesi di nomina dell'Organo di Controllo in forma collegiale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente sarà indicato dall'Associazione Italiana Allevatori.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul concreto funzionamento ed ha i doveri ed i poteri stabiliti dalla Legge.

L'Organo di Controllo esercita altresì la Revisione Legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. ed i membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori.

Il compenso dell'Organo di Controllo è fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 23 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio di Probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri dei quali il Presidente designato dall'Associazione Italiana Allevatori, e gli altri due eletti dall'Assemblea Generale degli Associati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 24 – DEL MODELLO ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E RELATIVO ORGANISMO DI VIGILANZA EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 e s.m.i.

L'Associazione adotta il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al d.lgs. 231/2001 e s.m.i..

È istituito l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i., cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione dell'Associazione.

L'O.d.V., seppur autonomo ed indipendente, opera nel quadro delle linee guida generali dell'Organismo di Vigilanza istituito in seno all'Associazione Italiana Allevatori. È composto da 1 a 3 membri, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I membri dell'O.d.V. possono coincidere, anche in parte, con i componenti dell'Organo di Controllo.

L'O.d.V. si riunisce indicativamente ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi verbale da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento associativo di A.I.A., in un'ottica di condivisione dei risultati con gli altri Organismi di Controllo, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dell'Associazione Italiana Allevatori ha la facoltà di richiedere specifici rapporti e/o riepiloghi al Presidente dell'O.d.V. dell'Associazione, per la valutazione sistemica di disapplicazioni e violazioni del Modello Organizzativo da sottoporre al Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo e alla Direzione Amministrativa, Finanziaria e di Controllo di Gestione dell'Associazione Italiana Allevatori.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia al modello di organizzazione e gestione adottato (MOG).

Art. 25 - DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore dirige l'attività dell'Organizzazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede.

Ha la responsabilità del personale e ne determina l'organico ed il relativo trattamento economico, nonché assume o licenzia il personale, stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari.

Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva qualora nominata, Organi ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Per l'esercizio di talune funzioni a lui attribuite, può altresì delegare un procuratore speciale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 - DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote corrisposte dagli associati al momento della loro adesione in base all'art. 7 lett. a) dello Statuto;
- b) degli avanzi della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserva;
- c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà all'Associazione.

Art. 27 – DELL'ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio consuntivo dal 1° gennaio al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea Generale degli Associati, congiuntamente alle Relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili distribuibili o disponibili. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Il Consiglio Direttivo provvederà, inoltre, alla formulazione del progetto di bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea Generale degli Associati, congiuntamente al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

TITOLO VII: DEL COMMISSARIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28 - DEL COMMISSARIAMENTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto dell'Associazione Italiana Allevatori, in caso di irregolare funzionamento dell'ARA, anche con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione medesima, può essere richiesto all'Associazione Italiana Allevatori di nominare un Organo Commissariale, affidandogli la gestione, in sostituzione del Consiglio Direttivo, al fine del ripristino della situazione ordinaria.

Il Commissariamento determina lo scioglimento degli Organi Amministrativi dell'Associazione socia, la sospensione delle attività assembleari incompatibili con il commissariamento e la nomina da parte del Comitato Direttivo dell'A.I.A., di un Organo Commissariale, che assume in sé, per tutto il periodo di durata del commissariamento, la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei disciolti Organi sociali, ivi compreso quello di convocazione dell'Assemblea.

L'Organo commissariale redige rendiconti periodici della gestione, da sottoporre al Comitato Direttivo di A.I.A. e procede nel più breve tempo possibile al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, previa predisposizione di una relazione finale, convoca l'Assemblea per la nomina degli Organi sociali in luogo di quelli disciolti. In caso di comprovata impossibilità di ripristino da parte dell'Organo commissariale della situazione ordinaria, il Commissario potrà procedere alla nomina del Liquidatore dell'Ente.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 29 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente, ad A.I.A., in quanto Associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 30 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie è competente il Foro di Bari.

Articolo 31 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

Articolo 32 - NORME TRANSITORIE

Si conferisce mandato al Presidente di apportare allo Statuto eventuali ulteriori modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione.

F.to D'Onghia Francesco, Salvatore Pantaleo Notaio